

Le nuove procedure standardizzate per la VDR: criticità

Andrea Rotella - Ingegnere, consulente per la sicurezza e RSPP

L'autocertificazione della VDR

L'autocertificazione, questo strumento di semplificazione degli oneri documentali connessi alla valutazione dei rischi, non era contenuto nel testo originario del D.Lgs. n. 626/1994. Essa fu introdotta successivamente, con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 242/1996.

L'intento era di facilitare la gestione documentale per le aziende di piccole dimensioni, inferiori a 10 addetti, che, come noto, costituiscono circa il 95% della struttura produttiva dell'Italia.

Va anche detto, per la verità, che l'accesso a questa semplificazione non doveva essere consentito a tutti. Ne sarebbero state escluse le aziende elencate nella nota (1) dell'Allegato I:

«... le aziende industriali di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private ...» ma soprattutto le aziende «soggette a particolari fattori di rischio» che dovevano essere individuate con appositi decreti.

Con la mancata emanazione di questi decreti, il ricorso all'au-

tocertificazione venne esteso a tutte le aziende fino a 10 dipendenti, con le uniche esclusioni di quelle anzidette dell'Allegato I. Si parla di falegnamerie, autocarrozzerie, officine di carpenteria metallica e altre tipologie aziendali con rischi piuttosto elevati, purché avessero meno di 11 lavoratori.

Il problema in sé non era il rischio, pur concreto, che dietro quelle autocertificazioni si celasse un'assenza totale di valutazione dei rischi (questo, come più volte ribadito dalla Magistratura è un reato, dato che l'autocertificazione sostituisce la sola redazione del documento di valutazione dei rischi, non la necessità di condurre una valutazione dei rischi), quanto piuttosto il non aver considerato adeguatamente che, in assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR) o di un suo surrogato, sarebbe venuto a mancare un pilastro fondamentale di quello che era l'approccio innovativo alla prevenzione che si stava iniziando a implementare:

lo strumento con il quale l'azienda avrebbe dovuto programmare autonomamente obiettivi, tempi e definire responsabilità per migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro.

Che l'autocertificazione fosse uno strumento quantomeno controverso lo dimostra, tra le altre cose, anche il procedimento di messa in mora, con lettera di costituzione del 29

settembre 2011, avviato dalla Commissione UE contro l'Italia (e anche la Germania, la quale nel *Arbeitsschutzgesetz*, § 6 prevede anch'essa una simile semplificazione) per la possibile violazione dell'art. 9, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 89/391/CEE, ovvero «esonero dall'obbligo di predisporre un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute sul lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori», poi ritirata con il parere inviato alle autorità italiane il 21 novembre 2012.

Come noto, il D.Lgs. n. 81/2008, persino dopo la riforma avvenuta con il D.Lgs. n. 106/2009, ha mantenuto la possibilità di autocertificare l'avvenuta valutazione dei rischi, con le stesse esclusioni previste dalla normativa precedente.

Scadenza della autocertificazione

Il legislatore del Testo Unico, tuttavia prevedeva un termine temporale per il regime dell'autocertificazione, definito all'interno dell'art. 29, comma 5, dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto che dà attuazione alle "procedure standardizzate per la valutazione dei rischi", di cui si parlerà più avanti.

Nelle more di questo decreto, lo stesso art. 29, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, fissava al 30 giugno 2012 la data ultima per fruire di questa semplificazione, posticipata progressivamente, prima al 31 dicem-

bre 2012 (1) e poi, con la legge di stabilità 2013, al 30 giugno 2013 (2).

Come ormai noto, il decreto interministeriale 30 novembre 2012 che dà attuazione alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è stato effettivamente emanato (3), e la sua entrata in vigore è avvenuta il 6 febbraio 2013.

A turbare i sogni degli addetti ai lavori rimaneva solo una qualche incertezza nel calcolo esatto del giorno in cui sarebbe decaduta la possibilità per i datori di lavoro di fruire dell'autocertificazione della valutazione dei rischi, prontamente spazzata via dal Ministero del Lavoro che, con nota 31 gennaio 2013 (4), ha fornito un ineccepibile chiarimento in merito, precisando che: «considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale", si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.»

L'inizio di una nuova era

L'introduzione dello strumento delle procedure standardizzate rappresenta un'innovazione di non poco conto rispetto all'autocertificazione.

L'idea per la verità non è nuova. Già l'art. 4, comma 9 del D.Lgs. n. 626/1994 prevedeva l'emanazione di uno o più decreti interministeriali che definissero le procedure standardizzate per gli adempimenti documentali legati alla valutazione dei rischi.

Pochi lo sanno, ma quel decreto fu effettivamente emanato. Si tratta del D.I. 5 dicembre 1996, che definiva i contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi che poteva essere redatto dai datori di lavoro delle piccole e medie aziende.

La logica che sottende la procedura standardizzata, allora e oggi, è duplice.

Da un lato uniformare quanto possibile la documentazione della valutazione dei rischi, anche per renderla omogenea sul territorio nazionale. Dall'altro fornire un modello standard di documento, attenendosi al quale il datore di lavoro ha la certezza di aver adempiuto al dettato normativo.

È qualcosa di più che non una semplice autocertificazione, pur mantenendo l'obiettivo di fondo di semplificare gli oneri documentali per le piccole e medie aziende.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha assegnato - con l'art. 6, comma 8, lett. f) - alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro il compito di elaborare le nuove procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, e queste sono state definitivamente approvate dalla stessa Commissione il 16 maggio 2012.

La loro attuazione, come già detto, è avvenuta il 6 febbraio 2013, con l'entrata in vigore del D.I. 30 novembre 2012 e dal 31 maggio 2013 saranno l'unico strumento semplificato che potrà sostituire l'autocertificazione della valutazione dei rischi, per le aziende che decidessero di avvalersene.

Ma siamo sicuri che gli obiettivi che ci si era prefissati siano stati raggiunti? Parzialmente sì, ma come vedremo permangono non pochi dubbi, sia di natura metodologica che di carattere interpretativo, a partire dal loro campo di applicazione.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione delle procedure standardizzate è differente rispetto a quello già previsto per l'autocertificazione della valutazione dei rischi. L'art. 29, comma 5 del Testo Unico, recita infatti: «I datori

di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).»

Si dà per scontato che le esclusioni che valgono per l'autocertificazione siano le medesime anche per l'uso delle procedure standardizzate.

Tuttavia, come si vede leggendo con attenzione la norma, le cose non stanno in questo modo.

L'esclusione prevista dall'ultimo periodo del comma 5, difatti, riguardante le «attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)», si riferisce, a sua volta, a «quanto previsto nel precedente periodo», il quale riguarda la sola possibilità per i datori di lavoro di aziende fino a 10 lavoratori di autocertificare la valutazione dei rischi e non anche le procedure standardizzate il cui riferimento è contenuto nel periodo grammaticale ancora precedente.

L'esito letterale è che, limitandosi al solo art. 29, comma 5, si evinca come la possibilità di ricorrere alla procedura

Note:

(1) Art. 1, comma 2, D.L. 12 maggio 2012, n. 57.

(2) Così per effetto dell'art. 1, comma 388, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che inserisce il termine del 31 dicembre 2012, di cui all'art. 29, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, al numero 9 dell'elenco dei termini prorogati appunto al 30 giugno 2013, contenuto nella Tabella 2 della stessa legge n. 228/2012.

(3) G.U. 6 dicembre 2012, n. 285.

(4) Testo in questo numero di ISL, nella sezione Prassi.

standardizzata per la valutazione dei rischi sia estesa, senza alcuna eccezione, a qualunque tipologia di aziende che occupino fino a 10 lavoratori. Questo, evidentemente, contrasta con quanto indicato nel testo stesso delle procedure standardizzate approvato dalla Commissione consultiva permanente, nel quale, all'interno della tabella riportata nel paragrafo 2, si legge, alla colonna «Esclusioni» che sarebbero escluse dall'uso delle procedure standardizzate le aziende fino a 10 lavoratori che rientrano nelle tipologie di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c) e d). Si noti, tra l'altro, come nella medesima tabella venga citato come riferimento normativo l'art. 29, comma 5 che, come abbiamo visto, tuttavia, non dice nulla di tutto questo.

L'ulteriore differenza riscontrabile tra il campo di applicazione delle procedure standardizzate e quello dell'autocertificazione deriva dalla previsione dell'art. 29, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008: «I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f).»

È questa un'indicazione di non poco conto poiché apre la possibilità di adottare le procedure standardizzate all'intero panorama delle piccole imprese, definite tali proprio sino alla soglia dei 50 lavoratori.

Le esclusioni sono previste dal successivo comma 7 e riguardano:

- aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008);
- centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008);
- impianti e installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008);
- aziende per la fabbricazione

e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008) (5);

– aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto.

Occorre a questo punto focalizzare l'attenzione sul tenore letterale della norma che, così com'è scritta e in assenza di indicazioni in merito da parte della giurisprudenza o del Ministero del lavoro, pone qualche interrogativo sotto il profilo interpretativo.

La dizione utilizzata, «i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori», letteralmente comprende tutte le aziende con dimensione da 1 fino a 50 addetti. Rientrano così nella medesima previsione anche le aziende fino a 10 lavoratori, essendo anch'esse di dimensione inferiore a 50 addetti.

Un'interpretazione letterale della norma, dunque, lascerebbe intendere che anche per le aziende fino a 10 lavoratori valgano le medesime limitazioni, derivanti dall'appartenenza ad alcune tipologie di attività e dalla presenza di specifici rischi, all'applicazione delle procedure standardizzate indicate dall'art. 29, comma 7. Del resto, se così non fosse, dato che, come abbiamo visto, l'art. 29, comma 5, non pone limitazioni all'uso delle procedure standardizzate alle aziende con meno di 10 lavoratori, si dovrebbe concludere che un impianto o un'installazione nucleare potrebbe beneficiarne.

Per completezza, va detto che l'interpretazione maggioritaria delle indicazioni normative finora viste ritiene che:

- 1) per le aziende fino a 10 lavoratori varrebbero le medesime limitazioni che valevano per l'autocertificazione, ovvero unicamente quelle riferibili all'appartenenza alle tipologie aziendali che ricadono nell'elenco di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), d) nonché g);
- 2) la dizione «fino a 50 lavora-

tori» dovrebbe piuttosto essere intesa come «da 11 a 50 lavoratori» e pertanto solo per queste varrebbero le esclusioni di cui all'art. 29, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008.

Appare evidente che, per poter giungere a simili conclusioni, è indispensabile violentare le nozioni di periodo grammaticale e il significato della locuzione avverbiale «fino a ...» (6).

Si vuole ulteriormente sottolineare come questa particolare propensione nel voler a tutti i costi assegnare alle aziende con meno di 10 dipendenti gli stessi limiti applicativi per fruire delle procedure standardizzate che valevano per l'autocertificazione deriva probabilmente da una mancata comprensione della logica di fondo che sottende le procedure stesse.

L'autocertificazione, sin dalla sua introduzione con il D.Lgs. n. 626/1994, doveva essere uno strumento di uso molto limitato al quale, come abbiamo visto, ulteriori decreti avrebbero dovuto porre limiti al ricorso. Conoscere la «cronaca delle procedure standardizzate» è utile anche per comprendere come si sia arrivati al testo attuale.

Infatti, il vero strumento che il legislatore aveva previsto come espediente per semplificare

Note:

(5) L'art. 29, comma 7 cita tra le esclusioni anche le tipologie di aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. f) e g), ovvero le industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e le strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori, ma tale indicazione appare ininfluente, poiché in questo caso non sarebbe comunque rispettato il pre-requisito della dimensione massima aziendale di 50 lavoratori.

(6) Ci si domanda se un'interpretazione non ortodossa della locuzione «fino a» possa valere anche per quanto disposto dall'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 che, così, finirebbe con il limitare i finanziamenti dei modelli di organizzazione solo alle aziende «da 11 a 50 lavoratori» e non «fino a 50» lavoratori come è scritto nel testo della norma.

la vita alle piccole aziende erano le “procedure standardizzate” (il cui ricorso non è in contrasto con la Direttiva europea di recepimento), tanto che nel testo originario del D.Lgs. n. 626/1994, prima della modifica del D.Lgs. n. 242/1996, comparivano solo queste e non l'autocertificazione. Anche dopo che questa venne introdotta, il testo del D.Lgs. n. 626/1994 prevedeva come uniche esclusioni quelle che ancora oggi rintracciamo con i riferimenti alle tipologie di aziende di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c) e d) del D.Lgs. n. 81/2008.

Ma in nessun caso compariva una limitazione nel D.Lgs. n. 626/1994 al ricorso alle procedure standardizzate con riferimento ad una soglia di 10 lavoratori (come invece era previsto per l'autocertificazione). Difatti, le procedure standardizzate erano state pensate fin dall'inizio come strumento per le piccole imprese (queste sì espressamente citate nell'art. 4, comma 9, del D.Lgs. n. 626/1994) che, come noto, sono definite tali, guarda caso, fino al limite di 50 lavoratori (7).

Come si vede, interpretando oggi in modo letterale i riferimenti normativi relativi al ricorso all'uso delle procedure standardizzate contenuti nell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, questo si porrebbe in perfetta continuità normativa con il D.Lgs. n. 626/1994, mantenendone il senso e, semplicemente, allargando il campo delle esclusioni anche ai casi in cui vi fosse la presenza di alcuni rischi specifici.

Un'ultima annotazione relativa al campo di applicazione riguarda l'obbligatorietà o meno del ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione del rischio. Infatti, l'art. 29, comma 5, riferendosi ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, afferma che essi «effettuano» la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate, mentre con riferimento ai datori di lavoro che occupano fino a 50 lavora-

tori afferma che «possono effettuare» la valutazione usando tali procedure, lasciando intendere come nel primo caso il loro impiego sia obbligatorio mentre sia facoltativo nel secondo caso.

La Commissione interpellata istituita presso il Ministero del lavoro, con risposta ad interpellato n. 7 del 22 novembre 2012 (prot. n. 21856), sul punto ha affermato che le procedure standardizzate potranno essere considerate un utile «strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni», ma ciò non comporta, automaticamente, che il datore di lavoro delle aziende fino a 10 e fino a 50 lavoratori «non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008.»

Con questa affermazione di buon senso, tuttavia non vincolante ma che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, costituisce criterio interpretativo e direttivo per l'esercizio delle attività di vigilanza, si afferma sostanzialmente la non obbligatorietà al ricorso alle procedure standardizzate per le aziende che possono fruirne.

Di interesse sono inoltre alcune altre conclusioni contenute nella risposta al medesimo interpellato. Essa infatti ripercorre la necessità, prevista dall'art. 28, comma 2, lett. a) del Testo Unico che il datore di lavoro rediga il documento di valutazione dei rischi «con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità», allo scopo di assicurare la completezza e l'idoneità del documento alla stregua di un effettivo ed efficace «strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.» Tuttavia egli è libero di scegliere a quali «criteri di redazione» conformarsi.

Infine, rispondendo alla domanda che aveva determinato la necessità dell'interpellato, ovvero la presenza di un obbligo da parte del datore di lavoro con meno di 10 lavoratori di redigere un documento di valutazione dei rischi attenendosi alle procedure standardizzate anche qualora lo stesso datore di lavoro avesse già provveduto, alla data di entrata in vigore del D.I. 30 novembre 2012 a redigere un DVR conforme alle indicazioni di cui all'art. 28 del Testo Unico, l'Interpellato n. 7/2012 precisa ulteriormente che «del tutto consequenzialmente» il documento di valutazione dei rischi «non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate.»

La metodologia standardizzata

La procedura standardizzata introdotta dal D.I. 30 novembre 2012 definisce un *iter* procedurale per valutare i rischi che si compone di quattro “passi” sequenziali, a loro volta suddivisi in dieci “azioni”, sintetizzati all'interno di uno schema che apre il documento approvato dalla Commissione consultiva permanente.

Al testo della procedura standardizzata è allegata la modulistica, compilando la quale si ottiene il documento che rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008. È interessante notare che, a differenza della prima procedura standardizzata contenuta nel D.M. 5 dicembre 1996 alla quale si è già fatto riferimento, che si limitava a definire solo i contenuti minimi del documento, in questo caso

Nota:

(7) L'art. 4, comma 9 del D.Lgs. n. 626/1994 consentiva il ricorso alle procedure standardizzate anche alle medie imprese (fino a 250 lavoratori).

la Commissione consultiva permanente è andata oltre, inserendo nella procedura anche un vero e proprio percorso di valutazione dei rischi che deve essere necessariamente seguito così come proposto.

È soprattutto con riguardo all'iter proposto, più che ai contenuti previsti dalla modulistica allegata alla procedura, che ci soffermeremo allo scopo di evidenziarne alcune criticità.

Andando con ordine, il *Passo n. 1* consiste in una parte descrittiva nella quale il valutatore dovrà inserire all'interno del *Modulo 1.1* i dati identificativi dell'azienda, mentre la seconda azione consisterà nella descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni, per la quale dovrà essere impiegato il *Modulo 1.2*.

È qui interessante notare che, con riguardo a questa seconda azione, la procedura prevede che i dati siano raccolti e organizzati per cicli lavorativi, suddividendo ciascuno di essi in fasi di lavoro, per ciascuna delle quali il compilatore dovrà inserire nel modulo:

- la descrizione della fase;
- l'area o reparto in cui essa si svolge;
- le attrezzature, macchine, impianti, utensili ad essa riferibili;
- le materie prime, i semilavorati, le sostanze impiegate, i prodotti e gli scarti di lavorazione;

- le mansioni e postazioni interessate dalla fase lavorativa. Se in azienda sono presenti più cicli lavorativi dovranno essere compilati tanti *Modulo 1.2* quanti sono i cicli.

Il successivo *Passo n. 2* consiste nell'individuazione dei pericoli presenti in azienda e comporta la compilazione del *Modulo 2*.

La redazione di questo modulo, in linea con l'organizzazione dei dati effettuata nel *Passo n. 1*, dovrà avvenire per ciascun ciclo lavorativo, per cui se ne dovranno compilare tanti quanti sono i cicli di lavorazione.

Il *Modulo 2* è un lungo elenco di "pericoli", raggruppati per "famiglie di pericoli", che il valutatore dovrà indicare se presenti o non presenti. L'elenco non è da considerarsi esaustivo e la presenza di ulteriori "pericoli" rispetto a quelli elencati dovrà essere inserita nella voce «altro», in fondo al *Modulo 2*.

Il motivo per cui chi scrive ha inserito tra virgolette i termini "pericoli" e "famiglie di pericoli" è che quelli elencati nel *Modulo 2* altri non sono, per buona parte, se non le rubriche di singoli articoli del D.Lgs. n. 81/2008, piuttosto che di punti degli Allegati alla norma stessa.

Ma la definizione di «pericolo» che il D.Lgs. n. 81/2008 fornisce all'art. 2, comma 1, lett. r), in linea con altre definizioni contenute nelle norme tecniche nazionali e internazionali è: «proprietà o qualità

intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni» e non ha nulla a che vedere con i "pericoli" che la procedura standardizzata ci suggerisce.

Per fare un esempio (terzo rigo del *Modulo 2*), tra i pericoli compaiono i pavimenti.

Ma stando alla definizione di cui sopra il pavimento non è il pericolo, ma il fattore. Piuttosto, uno dei pericoli connessi al pavimento sarebbe lo scivolamento essendo questa una proprietà intrinsecamente riferibile a una superficie pavimentata a cui corrisponderà un rischio più o meno elevato di scivolamento in funzione del coefficiente di attrito della superficie stessa.

Ma quello dello scivolamento è solo uno dei pericoli che possono essere associati ad un pavimento. Un altro potrebbe essere, ad esempio, l'inciampo o la caduta dall'alto (in presenza di aperture verso piani inferiori).

Barrare la voce «pavimento» secondo l'impostazione fornita dal modello approvato dalla Commissione consultiva permanente significa fare «un unico minestrone» di tutte queste informazioni e dalla lettura del documento non si evincerebbe se in azienda vi è un pericolo di inciampo, scivolamento o caduta associato alla presenza di un pavimento, ma unicamente che in azienda è presente un pavimento!

E se l'esempio appena fatto non convincesse, si invita a leggere per intero la colonna

Modulo n. 1.2

Ciclo lavorativo/attività: _____					
1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo /attività	Descrizione Fasi	Area/ Reparto/ Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro - macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegate e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni

2 del *Modulo 2* nella quale vengono definite “pericoli” alcune voci alquanto singolari, quali spogliatoi e armadi per il vestiario, dormitori, aziende agricole!

Non si può che rimanere disorientati, dopo così tanti anni dall'introduzione del concetto di valutazione dei rischi, nell'assistere al perpetuarsi di una simile confusione terminologica, per di più all'interno del modello che dovrebbe definire lo standard di una valutazione dei rischi per le piccole aziende.

Lo sforzo determinato dall'aver organizzato i dati per cicli lavorativi e successivamente per fasi viene ad essere vanificato con il *Passo n. 3* denominato «valutazione dei rischi». Questo consiste nella compilazione del *Modulo 3* il quale, nella prima parte, è costituito dalle seguenti colonne:

- Area/reparto/luogo di lavoro;
- Mansione/Postazione;
- Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza;
- Eventuali strumenti di supporto;
- Misure attuate.

Afferma la procedura che: «Il *Modulo 3* deve riportare in

modo coerente le aree/reparti/luoghi di lavoro (colonna 1), le corrispondenti mansioni/postazioni (colonna 2) individuati nel *Modulo 1.2* e i pericoli correlati (colonna 3) individuati nel *Modulo 2*.»

Ciò tuttavia, risulta di non facile attuazione (per non dire impossibile).

Abbiamo visto infatti come ciò che accomuna i *Passi n. 1* e *n. 2* sia il riferimento al medesimo ciclo lavorativo e si noti come nel *Modulo 2* non compaia alcun riferimento all'area di lavoro o alla postazione a cui i vari “pericoli” sono associati. Pertanto, se si procedesse a documentare i ri-

Modulo 2

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art.63 comma2-3	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, cubatura, superficie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti

Modulo 3

	Valutazione dei rischi e misure attuate					Programma di miglioramento		
	1	2	3	4	5	6	7	8
N.	Area/Reparto /Luogo di lavoro	Mansioni/ Postazioni ¹	Pericoli che determinano rischi per la salute e sicurezza ²	Eventuali strumenti di supporto	Misure attuate	Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
1								
2								
3								

schi nel *Modulo 3* usando la colonna 1 «Area/Reparto/Luogo di lavoro» o la colonna 2 «Mansioni/Postazioni», non si potrebbero associarvi i pericoli.

L'unico modo per compilare il *Modulo 3* è pertanto quello di redigerne uno per ciascun ciclo lavorativo, riportandovi all'interno i pericoli individuati nel *Modulo 2* e associandovi di conseguenza le misure di prevenzione e protezione attuate, ma in ogni caso il valutatore dovrà compiere lo sforzo aggiuntivo di riorganizzare i dati associando a ciascun pericolo l'area di lavoro e la mansione esposta, quando, coerentemente, si sarebbe dovuto piuttosto compilare un *Modulo 2* per ciascuna fase di lavoro alla quale, grazie al *Modulo 1.2*, sono associate le aree di lavoro e le mansioni esposte.

Alla fine, è evidente che, in un modo o nell'altro, se ne verrà a capo, ma se lo scopo della procedura standardizzata era quello di definire un *iter* semplice e coerente di valutazione che semplificasse la vita alle piccole aziende, non sembra si possa affermare che questo obiettivo è stato conseguito.

Si nota, infine, che non compare alcun criterio di analisi e stima del rischio, ovvero la vera e propria valutazione dei rischi, i cui criteri devono essere espressamente definiti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a) (8).

Che si tratti delle note matrici $P \times D$ o di altri metodi ad indici, essi devono comunque essere definiti, poiché se la valutazione dei rischi non trova una sua oggettività (sia pure parziale, come spesso accade con l'uso di strumenti semi-quantitativi), essa finisce col perdere di significato.

L'ultimo rilievo riguarda il successivo e ultimo *Passo n. 4*, denominato «definizione del programma di miglioramento». In questo caso dovranno essere compilate le colonne 6, 7 e 8 del *Modulo 3*, rispettivamente:

– Misure di miglioramento da adottare;

– Incaricati della realizzazione;

– Data di attuazione delle misure di miglioramento.

Si nota un'ulteriore grande assenza rispetto alle previsioni dell'art. 28 e, precisamente, quella dell'indicazione di cui al comma 2, lett. d) che prevede che il Documento di valutazione dei rischi debba contenere «l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare», mentre nel *Modulo n. 3* si ritrova unicamente un elenco di misure di miglioramento senza che vi sia una colonna nella quale si specifichi come esse debbano essere attuate.

Anche in questo caso si ritiene che sia compito del valutatore integrare comunque questa carenza, ai sensi del già citato art. 29, comma 6-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (9), anche perché, la loro mancata esplicitazione comporterebbe l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro.

Conclusioni

L'innovazione delle procedure standardizzate rappresenta un netto miglioramento rispetto all'autocertificazione, non fosse altro perché comporta anche per le piccole aziende, fino a 10 lavoratori, la necessità di redigere un documento programmatico che definisca gli obiettivi di sicurezza e salute. Inoltre, anche solo il riuscire a rendere omogenei per una realtà così presente nel tessuto produttivo italiano i documenti di valutazione dei rischi aiuterà il processo di allineamento agli obblighi imposti dalla normativa.

D'altro canto, le numerose incoerenze evidenziate non possono che richiedere auspicabili interventi di chiarificazione in merito, perché non si assista ad un'applicazione diversificata della norma, a causa delle differenti interpretazioni, il che vanificherebbe il processo di standardizzazione implementato.

Inoltre, sarebbe opportuno che la Commissione consultiva permanente rivedesse in ottica

sistemica i contenuti della procedura proposta e, se possibile, proponesse ulteriori e specifiche procedure standardizzate per singoli settori produttivi, magari mantenendo la logica e il modello di fondo.

Note:

(8) L'art. 29, comma 6-bis precisa che le procedure standardizzate «sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.»

(9) Si segnala in tal senso che nel paragrafo 4.4 della Procedura standardizzata è precisato che «Qualora il datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di valutazione del rischio seguito e della gestione della attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la modulistica indicata nei passi precedenti può essere ampliata con informazioni riportate in colonne aggiuntive.»